

Fotovoltaico e prevenzione incendi, nuova Guida dei Vigili del Fuoco

Le indicazioni per la corretta installazione degli impianti fv nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi



Dal 7 febbraio è on line, sul sito web dei Vigili del Fuoco, la [guida 2012](#) per l'installazione degli impianti fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il documento, redatto da un apposito gruppo di lavoro costituito da esperti del settore elettrico ed approvato recentemente dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (un tavolo di confronto tra il C.N.VV.F. e gli esponenti delle altre Amministrazioni, del mondo produttivo e della società civile), recepisce i contenuti del D.P.R. 1 agosto 2011, n.151 ("Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi") e tiene conto delle varie problematiche emerse in sede periferica. La versione aggiornata della guida sostituisce quella precedente del 26 marzo 2010.

Premessa

In via generale, l'installazione di un impianto fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche elettriche/costruttive e delle relative modalità di posa in opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per il fabbricato servito, in termini di: interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori); ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti combustibili; rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento).

Ne consegue che l'installazione di un impianto fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi debba necessariamente rispondere agli adempimenti previsti dal comma 6 dell'art.4 del D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011.

Requisiti tecnici

La nuova guida, che si applica agli impianti con tensione in corrente continua non superiore a 1500V, prevede che ai fini della prevenzione incendi gli impianti fotovoltaici vadano progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte, cioè secondo le norme e guide CEI e/o degli organismi di normazione internazionale. In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere conforme alle Norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2.

L'installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l'impianto fotovoltaico, incorporato in un opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili (Classe 0 secondo il DM 26 giugno 1984 oppure Classe A1 secondo il DM 10 marzo 2005). Risulta, altresì, equivalente l'interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile (Classe 0 secondo il DM 26/06/1984 oppure classe A1 secondo il DM 10/03/2005).

In alternativa potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell'incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti (secondo UNI EN 13501-5:2009 classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - parte 5: classificazione in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno secondo UNI ENV 1187:2007) e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all'art. 2 del 3 DM 10 marzo 2005, recante "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione" da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.

L'ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all'analisi del rischio incendio, dell'esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli EFC.

Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1 m dalla proiezione di tali elementi.

L'impianto dovrà inoltre essere provvisto di un dispositivo di comando di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile che determini il sezionamento dell'impianto elettrico.

Documentazione

Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l'impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 3712008. Per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Verifiche

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fv, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.

Segnaletica di sicurezza

L'area in cui è ubicato il generatore ed i suoi accessori, qualora accessibile, dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica conforme al D. Lgs. 81/2008. La predetta cartellonistica dovrà riportare la seguente dicitura: "ATTENZIONE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN TENSIONE DURANTE LE ORE DIURNE (.....Volt)". La predetta segnaletica, resistente ai raggi ultravioletti, dovrà essere installata ogni 10 m per i tratti di condotta.

Impianti esistenti

Gli impianti fv, posti in funzione prima dell'entrata in vigore della presente guida ed a servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, richiedono unicamente gli adempimenti previsti dal comma 6, art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. Per tali impianti dovrà essere previsto tra l'altro: la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di emergenza; l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche periodiche ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto.

[Mi piace](#)[Registrazione](#) per vedere cosa piace ai tuoi amici.[Share](#)

Articoli correlati:

- [14/02/2012 - Impianti fotovoltaici, tutte le scadenze e novità 2012](#)
 - [13/02/2012 - USA, continua la battaglia contro il fotovoltaico cinese](#)
 - [13/02/2012 - Fotovoltaico: raddoppiati gli impianti in Conto Energia nel 2011](#)
 - [13/02/2012 - TAR VENETO, PARERE FAVOREVOLE AL FV IN AREA VINCOLATA](#)
 - [10/02/2012 - Fotovoltaico su terreni agricoli, il Governo intende modificare l'art. 65](#)
 - [10/02/2012 - PowerBond ePVL, nuovo laminato fotovoltaico flessibile](#)
-